



COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO
(PROVINCIA DI AREZZO)

Via Provinciale 4 - 52010 Ortignano Raggiolo (AR)

Tel. 0575.539214 Fax 0575.539369

E-MAIL: ortignanoraggiolo@casentino.toscana.it

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE
(BED & BREAKFAST)

Approvato con atto C.C. n. 13 del 29.02.2000
Entrato in vigore il 24.03.2000

INDICE:

TITOLO I

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITA’

ART. 2 – OGGETTO

CAPO II – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 3 – DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

ART. 4 – REQUISITI TECNICI E IGENICO SANITARI

TITOLO II

CAPO I – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 5 – OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

In armonia con gli indirizzi comunitari e nazionali in materia di Turismo, il Comune intende promuovere lo sviluppo del Servizio di Alloggio e Prima Colazione presso le abitazioni private, quale formula turistica idonea a favorire il turismo relazionale, sociale e giovanile, a tutelare e a promuovere le tradizioni e le iniziative culturali e cittadine, a valorizzare i prodotti tipici locali e il patrimonio edilizio esistente.

Il presente regolamento va considerato come ulteriore qualificazione e specificazione della tipologia di affittacamere, con offerta di servizi complementari oltre l'alloggio, al fine di rispondere ad una specifica domanda del mercato turistico sopraindicato per utenti tipici del circuito "BED & BREAKFAST" britannico.

Art. 2 Oggetto

Il presente regolamento, in attuazione delle deleghe di cui all' art. 3 della Legge Regionale 23 febbraio 1998, n. 9 e successive modifiche, disciplina il Servizio di Alloggio e Prima Colazione presso le abitazioni private, assimilato agli esercizi di affittacamere di cui al titolo IV[^] della legge regionale n.1 1987.

Non si intende creare alcuna nuova tipologia ricettiva al di fuori della normativa vigente ed in modo particolare della Legge n. 217/1983 e della legge Regionale n. 1/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, ma una risposta rapida ed efficiente alla crescente richiesta nel settore ricettivo.

CAPO II CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Art. 3 Definizione e Caratteristiche

- 1) Si definisce servizio di Alloggio e Prima colazione l'accoglienza offerta in modo saltuario o per periodi stagionali presso la propria abitazione utilizzando un numero di camere da letto per gli ospiti non superiore a tre per un massimo di sei posti letto, al Servizio potranno essere destinate le camere da letto disponibili escluse quelle abitate ad uso personale.
- 2) Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo esclusivamente a chi è alloggiato, i seguenti servizi complementari, compresi nel prezzo della camera:
 - fornitura settimanale della biancheria da letto e da bagno e comunque relativa sostituzione in cambio dell'ospite;
 - fornitura di energia elettrica, acqua e gas;
 - pulizia delle camere;

-somministrazione della prima colazione.

- 3) Gli appartamenti per il servizio di Alloggio e Prima Colazione devono essere utilizzati stabilmente da titolare del servizio o da altri soggetti del proprio nucleo familiare.

Art4

Requisiti tecnici e igienico sanitari

- 1) I locali in cui viene offerto il Servizio di Alloggio e Prima Colazione devono possedere i requisiti strutturali e igienico-edilizi previsti dal Regolamento Edilizio Comunale in vigore per i locali di civile abitazione, o essere regolari sotto il profilo edilizio a seguito di rilascio di regolare concessione edilizia a sanatoria. Le unità abitative devono avere gli impianti conformi alla normativa vigente.
- 2) Le unità abitative nelle quali è fornito il Servizio di Alloggio e Prima Colazione devono essere dotate di un servizio igienico-sanitario – completo di w.c. lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio – ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia, tavolo e da armadio e cestino per i rifiuti.

TITOLO II

CAPO I

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 5

Obblighi amministrativi

Chi intende offrire il Servizio di Alloggio e Prima colazione di cui all' art. 3, deve farne preventiva dichiarazione al comune che, ove sussistono i requisiti previsti, prende atto della dichiarazione stessa, provvedendo ad iscrizione in apposito elenco:

- Generalità del dichiarante;
- Numero ed ubicazione dei vani in cui è fornito il servizio;
- Numero dei posti letto;
- Servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- Prezzi massimi praticati;
- Periodi nei quali viene data l'ospitalità.

Alla dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione:

-Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte rilasciata, ai sensi dell'art.9 della Legge n. 46 del 5 marzo '90, da tecnico iscritto all'albo professionale per l'impianto di riscaldamento;

-Autocertificazione in carta libera attestante la conformità dell'impianto alle prescrizioni dell'art. 7 della legge n. 46 del 5 marzo 90 per l'impianto elettrico;

-Dichiarazione ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S. che prevede l'obbligo di registrazione delle presenze e la relativa trasmissione giornaliera all'autorità di P.S.

Il titolare del servizio potrà indicare nella dichiarazione altri servizi opzionali offerti agli ospiti quali spazi di parcheggio, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.

Ai fini della rilevazione sistematica dell'offerta e della domanda turistica gli esercizi di cui al presente regolamento devono provvedere alla compilazione della scheda di registrazione di P.S. e mensilmente a presentare al competente ufficio del Comune riepiloghi dei movimenti turistici esistenti.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa vigente.